

N. R.G. 2147/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2147/2017 promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. RUSCONI FABIO e dell'avv. RUSCONI MASSIMO, con elezione di domicilio in VIA DELLA CONDOTTA N. 12, presso il difensore avv. RUSCONI FABIO

PARTE RICORRENTE

contro

NO PROBLEM PARKING SPA (C.F. 03834671210)

PARTE RESISTENTE CONTUMACE

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 21.07.2017, ██████████ ha esposto:

- a) di avere prestato attività lavorativa - quale lavoratore somministrato assunto alle dipendenze di ██████████, con contratti di lavoro somministrato a tempo determinato - a favore della utilizzatrice ██████████ - svolgente attività di gestione di autorimesse e servizi di ritiro e di consegna di auto -, dal 21.07.2014 al 6.06.2016, con inquadramento nel livello A5 CCNL Proprietari di fabbricato (portierato), orario di lavoro *full time* di n. 48 ore settimanali e mansioni di parcheggiatore;
- b) che l'utilizzatrice applicava ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale Autorimesse e Noleggio, il quale prevede trattamenti retributivi e normativi più favorevoli rispetto a quelli contemplati dal CCNL Proprietari di fabbricato (portierato);
- c) di avere svolto, per l'intera durata del rapporto lavorativo, mansioni superiori di "regia", consistenti: nella supervisione e controllo delle attività del garage, nell'organizzazione del servizio di ritiro e consegna delle automobili, operando in un ufficio collocato all'interno del garage stesso; nel rispondere alle telefonate dei clienti o degli hotel con i quali la società utilizzatrice collaborava, per concordare i servizi di ritiro e consegna delle auto e per prendere



le prenotazioni; nel dare direttive agli autisti sui viaggi da compiere; nello smistare le auto tra i due garage dell'utilizzatrice; nel gestire la cassa; nel controllare il lavoro degli addetti al garage e nel verificare che i locali fossero puliti ed in ordine; nel riscuotere le tariffe per il parcheggio; nel controllare che gli autisti compilassero correttamente i documenti di viaggio; nel custodire le chiavi del garage e nel chiuderlo a fine turno;

- d) di avere seguito un orario di lavoro articolato in turni, secondo una cadenza che prevedeva cinque giorni di lavoro ed uno di riposo, come confermato dai fogli presenza allegati al ricorso;
- e) di avere svolto ore di lavoro straordinario indicate in busta paga, ma non retribuite.

Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto: a) il suo diritto ad essere inquadrato, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, nel livello C1 CCNL Autorimesse e Noleggio, anziché nel livello A5 CCNL Proprietari di fabbricato (portierato), formalmente attribuitogli, ovvero in subordine, nel livello C2, C3 o C4 CCNL Autorimesse e Noleggio o, in via di ulteriore subordine, nel livello C2 o C3 CCNL Proprietari di fabbricato (portierato) e ad ottenere la condanna di ~~XXXXXXXXXX~~ A., in solido con l'agenzia di somministrazione al pagamento delle relative differenze retributive, come da conteggi allegati al ricorso, anche ai sensi dell'art. 36 Cost.; b) il suo diritto ad ottenere il pagamento delle ore di straordinario prestato e della indennità per turni avvicendati, oltre al ricalcolo del TFR per effetto dell'incidenza delle differenze retributive rivendicate.

Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: *"1. condannare la società convenuta, quale responsabile in solido con ~~XXXXXXXXXX~~ ex artt. 23, comma 3, del d.lgs. 276/2003 e 35, comma 2, del d.lgs. 81/2015, per le ragioni di cui in narrativa, a pagare al sig. ~~XXXXXXXXXX~~ le differenze retributive maturate nel corso del rapporto per cui è causa, differenze che si quantificano come segue: - € 23.801,54 per differenze sulla retribuzione base e indennità di contingenza, € 2.685,11 per compenso per lavoro straordinario, € 1.626,33 per indennità turni avvicendati di cui all'art. 43 CCNL, € 2.030,39 per TFR, o le diverse somme, anche maggiori, di giustizia, ove si ritenga spettante al ricorrente il trattamento previsto per il livello C1 dal CCNL Autorimesse e noleggio; - in via d'ipotesi, € 19.976,27 per differenze sulla retribuzione base e indennità di contingenza, € 2.459,88 per compenso per lavoro straordinario, € 1.433,74 per indennità turni avvicendati, € 1.718,60 per TFR, o le diverse somme, anche maggiori, di giustizia, ove si ritenga spettante al ricorrente il trattamento previsto per il livello C2 dal CCNL Autorimesse e noleggio; - in ipotesi graduata, ove si ritenga spettante al ricorrente il trattamento previsto per il livello C3 dal CCNL Autorimesse e noleggio, la somma da quantificarsi tramite CTU contabile come differenza tra tale trattamento, per tutte le voci di cui sopra (retribuzione base, incluse mensilità aggiuntive, compenso per lavoro straordinario, indennità turni avvicendati, TFR...) e quello effettivamente corrisposto al ricorrente in corso di rapporto. 2. In ipotesi rispetto alla*



domanda che precede, ove si ritenga applicabile al rapporto il CCNL Proprietari di fabbrica, accertato il diritto del ricorrente al superiore inquadramento, condannare la società convenuta, quale responsabile in solido con ██████████, per le ragioni di cui in narrativa, a pagare al sig. ██████████ le differenze retributive e di TFR maturate nel corso del rapporto per cui è causa tra il trattamento spettante per il livello C2 del CCNL Proprietari di fabbrica e la retribuzione effettivamente erogata o, in ipotesi, alla tra il trattamento previsto per il livello C4 e quello erogato o, in ipotesi gradata, tra il trattamento previsto per il livello C4 e quello erogato, differenze da quantificarsi tramite CTU contabile; in ogni caso, condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente il compenso per le ore di lavoro eccedenti la quarantesima settimanale prestate in corso di rapporto, compenso da quantificarsi tramite CTU contabile. 3. In ipotesi gradata rispetto alle domande che precedono, ove si ritenga corretto l'inquadramento riconosciuto al ricorrente in corso di rapporto, condannare la convenuta, quale responsabile in solido con ██████████, per le ragioni di cui in narrativa, a corrispondere al sig. ██████████ le differenze tra quanto dovuto al lavoratore a titolo di retribuzione per il livello A5 del CCNL Proprietari di fabbrica riconosciutogli in corso di rapporto e quanto effettivamente corrispostogli, differenze da quantificarsi tramite CTU. In ogni caso, condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente il compenso per le ore di lavoro eccedenti la quarantesima settimanale prestate in corso di rapporto, compenso da quantificarsi tramite CTU contabile. 4. Condannare la convenuta a maggiorare tutte le somme di interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 cpc dalle singole scadenze al saldo e di ulteriori interessi al tasso di cui all'art. 1284, co. 4°, c.c. dalla notifica del ricorso fino all'adempimento. 5. Con vittoria di spese e compensi di avvocato ai sensi del D.M. n. 55/2014".

Nonostante la regolarità della notifica, ██████████ non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia, dal precedente giudice istruttore, con ordinanza dell'8.05.2018.

La causa, pervenuta a questo giudice in data 3.03.2020, è stata istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti e con prove orali ed è stata decisa ai sensi dell'art. 221, comma IV, L. 77/2020, previa concessione alle parti dei termini per il deposito di note e repliche (conformemente a quanto disposto con decreto del 2.08.2020).

Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.

L'art. 23 D.lgs. 276/2003, nella formulazione *ratione temporis* applicabile, prevedeva che: "1. Per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, ((e ferma restando l'integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)) i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a



parita' di mansioni svolte. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196. 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92. 3. L'utilizzatore e' obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali. 4. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalita' e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno altresì diritto a fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unita' produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o societa' cooperative o al conseguimento di una determinata anzianita' di servizio. 5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attivita' produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attivita' lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformita' alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di somministrazione puo' prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui e' adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed e' responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi. 6. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori. 7. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che e' riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 7-bis. I lavoratori dipendenti dal somministratore sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, affinche' possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Tali informazioni possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente



affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo detti lavoratori prestano la loro opera. 8. E' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facolta' dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua missione. 9. La disposizione di cui al comma 8 non trova applicazione nel caso in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennita', secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore. 9-bis. Resta salva la facolta' per il somministratore e l'utilizzatore di pattuire un compenso ragionevole per i servizi resi a quest'ultimo in relazione alla missione, all'impiego e alla formazione del lavoratore per il caso in cui, al termine della missione, l'utilizzatore assuma il lavoratore".

L'art. 35 L. 81/2015 prevede che: "1. Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parita' di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore. 2. L'utilizzatore e' obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. 3. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalita' e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori somministrati hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unita' produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o societa' cooperative o al conseguimento di una determinata anzianita' di servizio. 4. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attivita' produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attivita' lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformita' al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione puo' prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui e' tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. 5. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori. 6. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che e' riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 300 del 1970. 7. L'utilizzatore risponde nei



confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni. 8. E' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facolta' dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l'ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennita', secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore".

Ciò posto, nella fattispecie, è documentale che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa, quale lavoratore somministrato a tempo determinato, a favore della utilizzatrice ██████████, svolgente attività di gestione di autorimesse e servizi di ritiro e di consegna di auto, nel periodo 21.07.2014-6.06.2016, con inquadramento nel livello A5 CCNL Proprietari di fabbricato – portierato – (v. doc. n. 1, 2, 4, 5 del fascicolo di parte ricorrente).

A tale ultimo proposito, è fondata la domanda relativa all'applicabilità al rapporto di lavoro *de quo* del CCNL Autorimesse e Noleggio (applicabile alle "imprese esercenti, anche se gestite in forma cooperativistica, separatamente o promiscuamente, attività di autorimesse, noleggio autobus, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, servizi turistici, posteggio e/o custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico, ingrassaggio automezzi e prevalentemente attività di autofficina, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate"), anziché del CCNL Proprietari di fabbricato (portierato), atteso che la società resistente ha, quale oggetto sociale, lo svolgimento delle seguenti attività: "a) la gestione di parcheggi, aree di sosta a pagamento e garages con eventuali servizi di lavaggio, rimessaggio, controllo meccanico ed elettrico di auto, moto, auto articolati, natanti ed aerei, ~~l'attività di parcheggio con assistenza dedicata "car valet" e dei servizi di "valet parking" connessi all'attività di rimessaggio.~~ l'installazione e la manutenzione di parcometri e di impianti automatici di esazione. l'attività di guardia e custodia, il facchinaggio e la rimozione delle autovetture, i servizi di navetta passeggeri e movimento merci, la gestione, smistamento e custodia di bagagli e pacchi, il noleggio di autoveicoli, motoveicoli ed autocarri con o senza conducente per il trasporto di persone e/o di cose anche con il sistema dei "viaggi a lasciare", direttamente o tramite intese con terzi; ----b) l'acquisto, la realizzazione, la costruzione e la vendita di parcheggi e garages attrezzature ed impianti per la gestione degli stessi. a tale scopo la società potrà concludere contratti di concessione, di vendita, di locazione e di franchising, di appalto e di subappalto; ----c) la locazione e la sub locazione di parcheggi e garages; ----d) la gestione di lavaggi e rimessaggi, controllo meccanico ed elettrico di auto, moto, auto-articolati, natanti, aerei ecc; ----e) il commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di materiali, prodotti ed apparecchiature per la gestione dei servizi di lavaggio e rimessaggio, controllo meccanico ed elettrico di auto, moto, auto-articolati, natanti, aerei e di tutti i prodotti non alimentari secondo la nuova normativa sul commercio, nonché di qualunque materiale utile per lo svolgimento



della sua attività', eventualmente concludendo contratti di concessioni, vendita, locazione e franchising dei prodotti di cui sopra; ----f) la formazione del personale; ----g) l'esecuzione di studi, ricerche, progetti informatici e consulenze per la gestione di parcheggi, garages, aree di sosta e sistemi di mobilità' in generale; ----h) l'acquisto, la vendita e l'utilizzo di marchi, brevetti, know how, software relativi alla distribuzione di materiali, prodotti ed apparecchiature di cui sopra" (v. doc. n. 10 del fascicolo di parte ricorrente) ed applica ai propri dipendenti il CCNL Autorimesse e Noleggio (e non già il CCNL Proprietari di fabbricato - portierato), come emerge dal doc. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente (buste paga dei dipendenti di ██████████, ████████ e ████████, inquadrati nel livello C3 CCNL Autorimesse e Noleggio), con conseguente operatività delle previsioni di cui agli artt. 23, comma 1, D.lgs. 276/2003 e 35, comma 1, L. 81/2015, nella parte in cui prevedono che "Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore".

Per quanto attiene al livello di inquadramento, il ricorrente rivendica, in via principale, l'inquadramento nel livello C1 CCNL Autorimesse e Noleggio, attribuito ai lavoratori "che svolgono attività richiedenti una professionalità necessaria per la soluzione di problemi di media complessità in applicazione di conoscenze teorico-pratiche, agendo anche con margini definiti di autonomia nell'ambito di procedure direttive. Profilo Lavoratore che in possesso di requisiti professionali svolge compiti di concetto richiedenti un sufficiente grado di conoscenze e competenze amministrative e/o tecniche/operative. Esempificazioni - Capo officina Lavoratore che in base a conoscenze professionali tecnico-pratiche specialistiche, acquisite tramite esperienze o forme di preparazione professionale equivalente, assicura il funzionamento della struttura affidatagli, coordinando le operazioni di un gruppo di lavoratori addetti alla struttura stessa. - Coordinatore movimento autobus - Operatore tecnico amministrativo addetto a: - carte di credito - all'autoparco - affari generali - controllo di gestione - pianificazione/controllo di gestione - contabilità generale, fornitori/clienti - credit collection, credit vetting / fatturazione - operatore sistemi informatici - call center - logistica e gestione flotta - customer service - teleselling - ordini e consegna flotta - gestione sinistri assicurativi - supporto tecnico operativo/amministrativo e front line - formazione, selezione - amministrazione personale - offers - comunicazione e marketing - segreteria - budget e reporting - tesoreria banche - assicurazioni - help desk operativo/informatico - qualità - sales support - promozione servizi turistici - teleselling - prenotazioni - replacement", o, in subordine, nel livello C2, attribuito ai lavoratori "che svolgono attività esecutive, che in applicazione di specifiche conoscenze teorico-pratiche acquisibili mediante addestramento ed esperienze equivalenti o derivate da abilitazioni professionali anche conseguite



attraverso corsi di qualificazione, riqualificazione e perfezionamento nell'ambito di procedure e metodi operativi stabiliti. Profilo Lavori e/o compiti operativi per la cui esecuzione sono richieste limitate conoscenze e adeguate capacità tecnico/pratiche. Lavori operativi sulla base di procedure specifiche. Esempificazioni - Capo squadra/Capo turno Lavoratore che, operando su direttive e procedure, coordina gli addetti alla manutenzione degli automezzi assicurando il funzionamento del comparto aziendale affidatogli. - Operaio Specializzato officina Lavoratore che, sulla base di direttive ricevute ed utilizzando schemi di disegni, esegue, anche con l'ausilio di mezzi elettronici/informatici, lavori di montaggio smontaggio, manutenzione e riparazione meccanica, elettrica o di carrozzeria, e relativo collaudo limitatamente in quelle realtà nelle quali è stata sempre svolta la predetta funzione. - Conducente autobus Lavoratore che, in possesso delle abilitazioni professionali previste ed avendo conoscenza del sistema operativo aziendale, effettua la guida degli automezzi aziendali, il trasporto di persone e le attività connesse. - Conducente di autotreno e di autoarticolati - Operatore call center Lavoratore che svolge la funzione di primo contatto tra azienda e clienti/fornitori esterni, attraverso una diffusa conoscenza dell'operatività aziendale e capacità di coordinarsi e interfacciarsi con tutti i reparti. Assicura una risoluzione di primo livello a problemi e/o richieste al fine di garantire un servizio tempestivo e di qualità. Impiegati esecutivi addetti a: - conducente di autotreno e di autoarticolati. - addetto ai servizi generali. - addetto al parcheggio e check in. - addetti ai servizi contabili/amministrativi. - addetti ai servizi di assistenza tecnico/operativa. - offers. - addetto inserimento e raccolta dati. - addetti servizi generali. - addetto servizi telefonici e reception. - addetto ai servizi postali e spedizione. - addetto ai servizi di archivio e magazzino. - addetto servizi multe" o, in via di ulteriore subordine, nel livello C3, attribuito ai lavoratori che "svolgono attività esecutive in applicazione di conoscenze tecnico/pratiche acquisibili mediante addestramento sul campo e/o esperienze equivalenti, in applicazione di procedure e metodi operativi stabiliti. Profilo Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono compiti richiedenti l'applicazione di conoscenze tecnico-pratiche acquisibili mediante addestramento e/o esperienze equivalenti, nell'applicazione di procedure e metodi stabiliti. Lavori eseguibili con il supporto e/o l'affiancamento di personale esecutivo, dopo un adeguato periodo di formazione on the job, per l'acquisizione delle capacità necessarie allo svolgimento di attività operative e delle relative procedure aziendali. Esempificazioni - Centralinista/receptionist Lavoratore che opera al centralino telefonico. - Archivist Il lavoratore che protocolla ed archivia pratiche amministrative. - Addetto manutenzione Lavoratore che esegue, anche con l'ausilio di mezzi elettronici/informatici, attività di controllo, piccola manutenzione, pulizia e trasferimento automezzi con e senza ricovero in officina per le imprese di locazione automezzi senza autista: - addetto gestione servizi postali. - addetto spedizioni/magazziniere. - operaio qualificato di



officina. - addetto alla piccola manutenzione/pulizia/trasferimento automezzi. - piazzista. Esecutivi in ingresso - addetti amministrativi - addetti operativi/tecnici - addetti contabili - addetti servizi generali - addetti call center”

Ciò posto, occorre ora fare riferimento alle risultanze dell'espletata istruttoria orale.

In particolare, il teste ██████████, autista dipendente della società resistente, ha dichiarato che: *“Il ricorrente nel periodo luglio 2014-giugno 2016 ha svolto le mansioni di regia. Cioè rispondeva alle chiamate degli alberghi che chiedevano il ritiro di un mezzo. Il regista, cioè il ricorrente, coordinava il servizio, vale a dire rispondeva al telefono, mandava gli autisti agli alberghi, riceveva i soldi dagli autisti che avevano riscosso il servizio di consegna della macchina, e faceva la chiusura cassa. Il ricorrente doveva conoscere, per coordinare il servizio, dove si trovavano gli autisti. Confermo che doveva sistemare il garage, smistare le auto, doveva avvicinare le partenze del giorno dopo. Confermo che doveva controllare che i locali fossero in ordine e puliti. Anche io ho fatto per sette anni mansioni di regista. Il ricorrente riscuoteva dai clienti i pagamenti in qualsiasi forma. Doveva controllare che gli autisti avessero compilato correttamente i bollettini prestampati con i dati del veicolo; li redigeva personalmente quando entrava un mezzo e non c'era un autista disponibile. Doveva registrare i bollettini nel programma del parcheggio. Controllava che l'importo fosse quello giusto, perché c'era un programma per il calcolo della tariffa, ma potevano esserci delle variabili, ad es. dover praticare uno sconto. Confermo che aveva le chiavi del garage, dell'allarme e delle casseforti. Apriva e chiudeva il garage. I turni dei registi erano due, minimo di sette/otto ore, ma anche di nove ore a turno, o la mattina o la sera. I registi facevano quattro giorni lavorativi e due liberi. Adr avv Rusconi, quando finiva la sequenza dei turni, ricominciava un'analogha sequenza”.*

Ancora, il teste ██████████, autista dipendente della società resistente, ha riferito che: *“Nel periodo luglio 2014-giugno 2016 il sig. ██████ ha svolto mansioni di regia, quindi in ufficio. Il regista gestisce il lavoro, prendere le telefonate dagli hotel e coordinare il lavoro degli autisti sulle macchine da portare o da ritirare dagli hotel. Il regista mantiene un contatto con gli autisti. Riscuote i soldi che vengono portati dagli autisti. Riscuote gli abbonamenti delle macchine parcheggiate o riscuote dai clienti ad ore. Confermo che il regista fa la chiusura cassa. Apre e chiude il garage in base al turno, ha le chiavi. Deve controllare che il garage sia in ordine e pulito. Smista le macchine tra i due garage, le macchine vengono portate dal garage in centro al deposito. Confermo che redige i bollettini con i dati delle macchine, attività fatta anche da noi autisti. Fa la presa e la consegna delle macchine all'interno del garage. C'è un turno della mattina 7-15/16, quello del pomeriggio dalle 15/16 sino a 24/2. Mi sembra che i turni fossero di cinque/sei giorni di lavoro, con un giorno libero. Le sequenze dei turni si ripetevano nelle settimane successive. Probabilmente sei giorni e un libero. Adr avv*



Rusconi, e' il regista che gestisce l'organizzazione del servizio, dove devono andare gli autisti. C'è un responsabile sopra il ricorrente, ma che interviene in casi di necessità., le decisioni sono prese dal regista. Quanto riferito vale anche per il ricorrente che svolse questa mansione di regista”.

Tanto premesso, ritiene il Tribunale che le mansioni concretamente svolte dal lavoratore siano perfettamente sussumibili nella declaratoria contrattuale relativa alla categoria e livello retributivo C2, attribuito ai lavoratori “*che svolgono attività esecutive, che in applicazione di specifiche conoscenze teorico-pratiche acquisibili mediante addestramento ed esperienze equivalenti o derivate da abilitazioni professionali anche conseguite attraverso corsi di qualificazione, riqualificazione e perfezionamento nell'ambito di procedure e metodi operativi stabiliti. Profilo Lavori e/o compiti operativi per la cui esecuzione sono richieste limitate conoscenze e adeguate capacità tecnico/pratiche. Lavori operativi sulla base di procedure specifiche. Esemplicazioni – (...) Impiegati esecutivi addetti al parcheggio e check in”*, avendo il ricorrente svolto mansioni consistenti nel rispondere alle telefonate dei clienti relative al ritiro dei mezzi parcheggiati all'interno dell'autorimessa, nell'inviare gli autisti presso i detti clienti per la consegna delle autovetture, nell'incassare gli importi relativi alle tariffe applicate dal parcheggio, nello smistare le autovetture presso i due parcheggi gestiti dalla società utilizzatrice ecc., con decorrenza 21.07.2014.

È, dunque, fondata la domanda di condanna della società utilizzatrice, ai sensi degli artt. 23, comma 3, D.lgs. 276/2003 e 35, comma 2, L. 81/2015, al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'accertamento del diritto del lavoratore di essere inquadrato nel rivendicato livello superiore, per il periodo richiesto (luglio 2014-giugno 2016).

Per quanto riguarda il *quantum debeatur*, deve farsi riferimento ai conteggi prodotti dal ricorrente, che indicano, quale somma dovuta a titolo di differenze retributive, euro 19.976,27 lordi.

Parimenti fondata risulta la domanda relativa al pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario (come risultante dalle buste paga versate in atti dal ricorrente), per complessivi euro 2.459,88 lordi (quantificati applicando le maggiorazioni previste dal CCNL Autorimesse e Noleggio, livello C2, al numero di ore di lavoro straordinario risultante dalle buste paga in atti).

Ancora, è fondata la domanda di pagamento dell'indennità lavoro in turni avvicendati per il settore delle imprese esercenti autorimesse, prevista dall'art. 41 CCNL Autorimesse e Noleggio (“*Al personale che normalmente presta servizio in turni avvicendati sarà corrisposta un'indennità in percentuale pari al 6% del minimo tabellare*”), essendo emerso lo svolgimento della prestazione lavorativa secondo turni sia documentalmente (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte ricorrente), che all'esito della espletata istruttoria orale, per complessivi euro 1433,74, come risultanti dai conteggi allegati al ricorso.



È, infine, dovuta l'incidenza delle suindicate differenze retributive sul TFR, quantificate in complessivi euro 1718,60, come emergenti dai conteggi allegati al ricorso.

Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.

SPESE

Le spese seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 37/2018 (valori compresi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dalla parte).

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- in accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, dal 21.07.2014 al 6.06.2016, nel livello C2 CCNL Autorimesse e Noleggio;
- per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, della somma di euro 19.976,27 lordi dovuta a titolo di differenze retributive derivanti dal riconoscimento del superiore inquadramento rivendicato per retribuzione base ed indennità di contingenza, della somma di euro 2.459,88 lordi dovuta a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, della somma di euro 1433,74 lordi, dovuta a titolo di indennità per turni avvicendati e della somma di euro 1.718,60 lordi, dovuta a titolo di incidenza sul TFR delle predette differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione, per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, liquidate in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA, se dovuta, e CPA, come per legge.

Sentenza resa *ex art.* 221, comma IV, L. 77/2020.

Firenze, 23 settembre 2020

Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri



